



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

CITTÀ DI SUSA

Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N.26

OGGETTO:

**MODIFICAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PREVISTE DALL'ART. 21, DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA E DALL'ALLEGATO A, DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

L'anno duemilaventuno addì due del mese di aprile alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Sì
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Sì
3. PELISSERO Giuliano - Assessore	Sì
4. VALERIO Cinzia - Assessore	Sì
5. COLAMARIA Antonella - Assessore	No

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dott. Giovanni.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori Giorgio Montabone, Giuliano PELISSERO, Cinzia VALERIO partecipano alla seduta in video conferenza, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 33 del 19/03/2020.

PREMESSO che nel territorio comunale sono sempre più diffusi e frequenti comportamenti in contrasto con alcune norme del Regolamento comunale di Polizia Urbana, e del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, comportamenti che l'Amministrazione comunale, a tutela del decoro e dell'igiene della Città, intende prevenire attraverso una maggiore vigilanza e reprimere attraverso un inasprimento delle relative sanzioni amministrative attualmente previste dai Regolamenti suddetti;

RICHIAMATI:

- l'articolo 16, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, che stabilisce che è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;
- l'art. 16, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 6-bis, legge L. 24 luglio 2008, n. 125, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, che ha stabilito che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma;

VISTO l'art. 66, Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce che le sanzioni da applicare al medesimo Regolamento sono indicate all'inizio d'ogni specifico titolo, esse vanno da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 309,87, con possibilità di pagamento in misura ridotta di Euro 103,29.

VISTI:

- l'articolo 43, Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, che stabilisce le violazioni al Regolamento, fatte salve quelle previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e da altre normative specifiche in materia, sono punite con la sanzione amministrativa nei limiti minimi e massimi elencati nell'allegato A, del medesimo Regolamento;
- l'Allegato A, del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, che prevede i minimi e massimi edittali delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni impartite con il medesimo Regolamento;

RICHIAMATO l'art. 21, Regolamento di Polizia Urbana;

RILEVATO che il citato art. 21, Regolamento di Polizia Urbana è ricompreso nel Titolo II per la violazione del quale è stabilito il pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 103,29;

RICHIAMATI gli artt. 12, 40 e 43 Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria, da pagare in misura ridotta, pari a € 160,00;

RITENUTO di stabilire, all'interno del limite edittale minimo e massimo delle suddette sanzioni, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, a norma della disposizione dell'art. 16, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, pari a € 166,00, per la violazione dell'art. 21, Regolamento di Polizia Urbana e pari a € 200,00 per la violazione dell'art. 40, comma 1, lett. j) e q), del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex articolo 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 689/1981;

VISTO l'art. 7 bis del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto del Comune di Susa;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa espresse, le modificazioni alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni dell'art. 21, del vigente Regolamento di Polizia Urbana, e dell'Allegato A, dell'art. 43, del Vigente Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, in riferimento all'art. 40, comma 1, lett. j) e q), di seguito riportate:

Articolo 21, Regolamento di Polizia Urbana	Sanzione pecuniaria
MANTENIMENTO DEI CANI	Importi in Euro
1. E' fatto obbligo a coloro che detengono un cane di garantire le condizioni igieniche previste dalla legge e le cure sanitarie necessarie.	Min./Max: € 51,65 / 309,87
2. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi e di iscriverli all'anagrafe canina.	P.M.R. entro 60 gg da contestazione/notificazione: € 166,00
3. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni agli organi preposti.	
4. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere accompagnati e condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o d'indole mordace, devono anche essere muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza	

superiore ai due metri. 5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno; gli animali devono altresì essere custoditi in modo da non recare danno alle persone. 6. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme d'igiene, illuminazione e benessere. Quando sono tenuti legati, ai cani deve essere assicurata una catena o fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia. 7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, di essere muniti d'idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, devono in ogni modo evitare che sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni spazio pedonale d'uso pubblico. Gli uffici comunali sono a disposizione per la distribuzione di palette e sacchetti. 8. E' vietato affidare ai minori la conduzione di cani di grossa taglia e di razza aggressiva, anche se condotti al guinzaglio, nel caso ne rispondono i genitori del minore. 9. E' vietato, in assenza degli abitanti, lasciare i cani nei balconi delle case, sia liberi sia legati. In caso di presenza degli abitanti, con adeguati mezzi occorre impedire che i rifiuti e le urine degli animali caschino nei piani sottostanti. 10. Il trasporto d'animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dal concessionario del servizio.	
Regolamento di Gestione Rifiuti Urbani Articolo 40 (stralcio) Divieti	Sanzione pecuniaria Importi in Euro

1. E' vietato: j) depositare rifiuti, anche se in sacchetti, presso le isole di prossimità o isole interrato meccanizzate, fuori dai contenitori o all'esterno dei torrini. E' vietato altresì introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.); q) conferire rifiuti provenienti da utenze domestiche nei cestini stradali; 	Min./Max: € 80,00 / 480,00 P.M.R. entro 60 gg da contestazione/notificazione: € 200,00
--	---

- 2) DI DISPORRE la decorrenza delle nuove sanzioni dalla data di esecutività della presente deliberazione.
- 3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
- 4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avendo ottenuto, con una seconda e separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, l'unanimità favorevole dei voti.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BARBERA Dott. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZIO ALLE PERSONE E
ALLE IMPRESE
Dr.ssa Emanuela PESANDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese